

TAR Lazio - sentenza 17 gennaio 2002, n. 1294

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Seconda bis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n.14143/2001** proposto da **DEL PINCO Otello**, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Cimatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Fogliano n.2

CONTRO

le **POSTE ITALIANE s.p.a.**, in persona del Presidente p.t. prof. avv. Enzo Cardi, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.2

E NEI CONFRONTI

di **PALLANTE Luciano**, nella qualità di amministratore condominiale, non costituitosi in giudizio

PER OTTENERE

l'annullamento del diniego di accesso ai documenti, espresso dalle Poste Italiane s.p.a. con nota n.AP/103 del 13.11.2001, con riferimento all'istanza presentata dall'odierno ricorrente il 22.10.2001, ex art. 22 della legge n.241/1990, con il conseguente ordine alla società resistente di esibire e consegnare all'interessato i documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Poste Italiane s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla camera di consiglio del 17 gennaio 2001 la relazione del consigliere Renzo CONTI;

Uditi, altresì, l'avv. I. Cimatti per il ricorrente e l'avv. A. Clarizia per la Società Poste Italiane;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, proposto ex art.25 della legge 7.8.1990 n.241 - che risulta notificato il 22/23 novembre 2001 e depositato il 23 novembre 2001 - il ricorrente espone:

- che in data 28.3.2001, per il tramite dell'odierno difensore, presentava all'Ufficio Servizi Finanziari delle Poste Italiane s.p.a. una richiesta di accesso all'estratto, dal 30.8.1997 al presente, del conto corrente n.55379/17250002 intestato al condominio di Via dei Quinzi n.15/23 nel quale lo stesso risiedeva e risiede;
- che il 17.4.2001 tale istanza è stata respinta;
- che avverso la stessa ha proposto ricorso, ex art.29 della legge n.675/1996 all'Ufficio del garante dei dati personali, che è stato respinto dal predetto Ufficio, sull'assunto che detta richiesta costituiva espressione del diverso diritto di accesso a documenti amministrativi ex l. 241/1990;
- che il 21.10.2001 (recte 22.10.2001), ha riproposto alle Poste Italiane s.p.a. detta istanza, per accedere alla citata documentazione, che però è stata nuovamente respinta con lettera del 12.11.2001, sull'assunto che il richiedente non sarebbe legittimato a formulare alcuna richiesta relativa al conto corrente di cui trattasi.

Ritenendo detto diniego illegittimo ne ha chiesto l'annullamento, con conseguente ordine alle Poste Italiane s.p.a. di esibire e consegnare all'odierno ricorrente i documenti richiesti.

A sostegno delle proprie pretese viene preliminarmente affermata la propria legittimazione attiva a pretendere da parte resistente l'esibizione dell'estratto conto postale intestato alla comunità condominiale nella quale vive e risiede, in quanto possessore della qualità e status di comunista della medesima comunità condominiale. Nel merito di avere interesse alla predetta documentazione sulla base del preminente diritto di difesa, che prevale su quello della riservatezza.

Si sono costituite le Poste Italiane s.p.a., le quali con successiva memoria del 15.1.2002 hanno opposto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.

Con memorie del 14 e 16.1.2002 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 17 gennaio 2002.

DIRITTO

Il ricorso, proposto ex art.25 della legge 7.8.1990 n.241, ha per oggetto il diniego opposto dalle poste Italiane s.p.a. alla richiesta di accesso dell'odierno ricorrente all'estratto, dal 30.8.1997 ad oggi, del conto corrente postale n.55379/17250002 intestato al Condominio di Via dei Quinzi

n.15/23, presso il quale medesimo risiede.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, proposta dalla parte resistente sull'assunto che il ricorso non sarebbe stato notificato ai titolari del diritto alla riservatezza, i quali si configurano quali controinteressati e, quindi, quali contraddittori necessari nel presente giudizio.

L'eccezione è destituita di fondamento in punto di fatto, in quanto, contrariamente a quanto sopra sostenuto, il ricorso risulta notificato a Pallante Luciano, nella qualità di amministratore (attuale) del condominio di cui trattasi.

Nel merito il ricorso è infondato.

Come correttamente evidenziato dalla parte resistente, infatti, la richiesta di accesso ai documenti di cui è causa si fonda sull'erroneo presupposto, che rispetto ad essi sia applicabile il procedimento di cui agli artt. 22 e seguenti della citata legge n.241/1990.

Al riguardo si osserva che è ben vero che la giurisprudenza (tra le tante AP, 22.4.1999 n.4) ha ripetutamente affermato che la natura privatistica dell'ente (nella specie società per azioni), il carattere concorrenziale dell'attività svolta ed il regime privatistico al quale è soggetta l'attività stessa non sono idonee ad escludere l'applicabilità del diritto di accesso di cui alla richiamata legge n.241/1990, come peraltro già affermato da questa stessa sezione nei confronti proprio delle Poste Italiane s.p.a. (v. sentenza 1.6.2001 n.4836), ma è anche vero che l'applicazione stessa è stata riconosciuta sul presupposto che, detta attività, pur se sottoposta al diritto comune, sia relativa alle modalità con cui è materialmente gestito il servizio pubblico.

Allorchè, invece, come nell'ipotesi di specie, l'accesso riguardi la residua attività del gestore del pubblico servizio, la stessa Adunanza Plenaria ha precisato che l'accesso è sì esercitabile anche in detta ipotesi, ma a condizione che si manifesti un interesse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale, sulla base di un giudizio di bilanciamento, da effettuarsi sulla base di una valutazione composita che tenga conto di una pluralità di elementi: tra i quali, il pubblico servizio in concreto svolto, la strumentalità rispetto ad esso dell'attività oggetto della domanda, le eventuali regole procedurali che il gestore si sia posto e soprattutto, per quanto attiene alla fattispecie in esame, il regime sostanziale dell'attività del gestore che, in un sistema di mercato di concorrenza può far ravvisare le esigenze di riservatezza tassativamente previste all'art. 8, comma 5, lett.d) del DPR n.352/1992.

Nella specie il documento richiesto dalla ricorrente riguarda la gestione di un conto corrente postale, nell'ambito del servizio bancoposta che è completamente autonomo rispetto a quello postale ed è svolto dalle Poste Italiane s.p.a. in regime di sostanziale concorrenza con il sistema bancario, il cui contenuto incide sul diritto alla riservatezza dagli interessi epistolari e finanziari di un soggetto - il condominio di Via dei Quinzi n.15/23, - espressamente previsto dal citato art.8, comma 5, lett.d), quale potenziale limite all'accesso al documento medesimo.

Ciò rende, pertanto, necessaria una valutazione comparativa dell'interesse imprenditoriale delle resistenti Poste Italiane rispetto all'interesse pubblico alla trasparenza dell'attività svolta.

Al riguardo il collegio ritiene che nella fattispecie in esame non possa che darsi prevalenza a detto interesse imprenditoriale, atteso che, il documento di cui è stato richiesto l'accesso riguarda una attività (gestione di uno specifico rapporto di conto corrente disciplinato dal relativo contratto) svolta dalle Poste Italiane in regime di sostanziale concorrenza con il sistema bancario, dove il diritto alla riservatezza è pienamente riconosciuto.

Ne consegue che, in tale ipotesi, l'interesse pubblico alla trasparenza deve ritenersi recessivo rispetto a quello imprenditoriale, in quanto quest'ultimo non è altro che il riflesso del diritto alla riservatezza di cui alla menzionata disposizione, che in quanto pienamente tutelato nell'ambito dell'omologo sistema bancario non può ammettersi che ottenga una tutela inferiore. Ciò si risolverebbe, infatti, in un indubbio e rilevante vantaggio rispetto al concorrenziale sistema bancario, in violazione peraltro dello stesso interesse pubblico al mantenimento del sistema finanziario postale in un regime concorrenziale paritario.

A tale stregua, risultando il documento di cui è causa escluso dalla disciplina dell'accesso, di cui alla legge n.241/1990, le censure del ricorrente, che non tengono conto delle precisazioni di cui sopra, risultano infondate.

Per quanto sopra argomentato il ricorso va, pertanto, respinto in ordine a tutte le censure dedotte.

Sussistono, tuttavia, stante la peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.14143/2001 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese, diritti ed onorari, compensati

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

PATRIZIO GIULIA	- Presidente
EVASIO SPERANZA	- Consigliere
RENZO CONTI	- Consigliere estensore